Codice A1809B

D.D. 28 settembre 2020, n. 2518

D.Lgs. 112 /2015; D.L. 50/2017, art. 47, comma 4; DD.GG.RR. n. 12-8165 del 20/12/2018 e n. 30-1596 del 26/06/2020. Approvazione dello schema di accordo tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. e RFI S.p.A. per l'affidamento a RFI S.p.A. - ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.Lgs. 112/2015 - dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-septies, del D.Lgs. 112/2015 per la ferrovia Canaves



ATTO DD 2518/A1800A/2020

DEL 28/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: D.Lgs. 112 /2015; D.L. 50/2017, art. 47, comma 4; DD.GG.RR. n. 12-8165 del 20/12/2018 e n. 30-1596 del 26/06/2020. Approvazione dello schema di accordo tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. e RFI S.p.A. per l'affidamento a RFI S.p.A. – ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.Lgs. 112/2015 – dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-septies, del D.Lgs. 112/2015 per la ferrovia Canavesana, e adempimenti conseguenti.

Premesso che:

le linee ferroviarie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., per cui sono state conferite alla Regione Piemonte le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 422/1997, sono la ferrovia Torino-Ceres e la ferrovia Canavesana;

con il D.M. 5 agosto 2016 sono state individuate le linee ferroviarie in concessione regionale interconnesse con la rete ferroviaria nazionale, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 112/2015 e dalla Direttiva 2012/34/UE: per la Regione Piemonte è rientrata nell'Allegato al Decreto la ferrovia Canavesana, mentre la Torino-Ceres è stata esclusa in quanto, allo stato attuale, è isolata dalla rete nazionale;

il comma 4 dell'art. 47 del Decreto Legge 50/2017 prevede che "le Regioni, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possano altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare l'eventuale subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali";

con la deliberazione n. 12-8165 del 20/12/2018, la Giunta Regionale ha dato disposizioni alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per l'attivazione di un tavolo di lavoro con i Soggetti interessati finalizzato a verificare le condizioni

tecniche, amministrative ed economiche per la stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 50/2017, di un accordo per disciplinare la gestione unitaria con l'infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres, tenendo conto delle risorse disponibili e di quelle aggiuntive eventualmente stanziate dallo Stato, della necessità di regolamentare il calcolo dei pedaggi e la procedura di assegnazione delle tracce e di non pregiudicare le procedure di affidamento del Servizio Ferroviario Metropolitano attualmente in corso da parte dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese (AMP);

con nota a firma dell'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione in data 17/09/2019, indirizzata a GTT S.p.A. e RFI S.p.A., è stata confermata la volontà dell'attuale Giunta regionale di procedere nel percorso di attuazione delle indicazioni formulate nella richiamata D.G.R. 12-8165 del 20/12/2018 in merito alla gestione delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres richiamando, tra gli aspetti da definire per importanza ed urgenza, le attività del gestore dell'infrastruttura relative alla gestione delle funzioni essenziali definite all'art. 3, comma 1, lettera b-septies) del D.Lgs. 112/2015 e s.m.i. ed alla definizione e pubblicazione del Prospetto Informativo della Rete (P.I.R.) di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, e chiedendo a RFI S.p.A. di confermare la disponibilità a prendere in carico le attività di gestione delle funzioni essenziali e della redazione del P.I.R. per entrambe le ferrovie regionali;

in data 22/11/2019 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) ha invitato tutti i soggetti gestori di reti regionali ricadenti nell'elenco di cui al D.M. 05/08/2016, tra cui figura la ferrovia Canavesana, e quindi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 112/2015, qualora non abbiano optato per la separazione societaria nel termine previsto dall'art. 11, comma 11, dello stesso D.Lgs. 112/2015, "di provvedere a porre in atto, di concerto con le Amministrazioni regionali di riferimento, le iniziative necessarie all'individuazione del soggetto terzo a cui affidare lo svolgimento delle funzioni essenziali" da perfezionarsi entro il 17 marzo 2020;

le attività del Tavolo di lavoro previsto dalla D.G.R. n. 12-8165 del 20/12/2018, che si è insediato in data 17/12/2019 e a cui partecipano GTT S.p.A. e RFI S.p.A., sono state quindi indirizzate in via prioritaria a risolvere la problematica relativa all'affidamento delle funzioni essenziali per quanto riguarda la ferrovia Canavesana, che comprendono la regolamentazione del calcolo dei pedaggi e la procedura di assegnazione delle tracce, per consentire a GTT S.p.A. di dare risposta alla sopra citata nota dell'A.R.T. entro i termini perentori in essa stabiliti.

Preso atto che:

in data 16/03/2020 GTT S.p.A. ha provveduto a trasmettere all'A.R.T. il "Memorandum tra Regione Piemonte, RFI S.p.A. e GTT S.p.A. finalizzato ad affidare a RFI S.p.A. lo svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-septies del D.Lgs. 112/2015 relativamente alla ferrovia Canavesana in concessione a GTT S.p.A.", il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 8-1092 del 06/03/2020, che conferma la volontà delle parti di concludere entro il 30/09/2020 il percorso finalizzato ad affidare a RFI lo svolgimento delle funzioni essenziali riguardanti la ferrovia Canavesana;

in data 14/04/2020 GTT S.p.A. ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet, in ottemperanza ai termini stabiliti nella normativa vigente ed al cronoprogramma di attività concordato tra le parti, la bozza del Prospetto Informativo della Rete (P.I.R. 2021) relativo alla ferrovia Canavesana, ai fini di acquisire le osservazioni da parte delle imprese ferroviarie interessate, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 112/2015.

Considerato che:

il Contratto di servizio attualmente in essere tra GTT S.p.A. e AMP riguarda sia la gestione dell'infrastruttura, sia i servizi ferroviari TPL affidati alla stessa società, senza separazione tra i corrispettivi relativi alle due attività, con nota prot. n. 16880 del 02/04/2020 la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha confermato che con apposito contratto di servizio, nei limiti delle risorse già attualmente destinate in modo indistinto dal sopra citato contratto per la gestione dei servizi TPL e delle infrastrutture ferroviarie delle due linee in oggetto, sarà assicurata la copertura degli oneri di gestione dell'infrastruttura (al netto del pedaggio corrisposto dall'Operatore Economico esercente i servizi di trasporto e al netto della frazione di compensazione economica per l'onere per il co-uso della rete di RFI S.p.A. da Settimo a Porta Susa) che non troveranno ristoro dai pedaggi definiti con il PIR sopra richiamato;

in data 19/06/2020 il Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture ha provveduto a trasmettere via mail alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la relazione "D.G.R. n. 12-8165 del 20 dicembre 2018 – Relazione in merito alle attività svolte dal Tavolo di lavoro per il trasferimento a RFI S.p.A. della gestione delle infrastrutture ferroviarie in concessione regionale Canavesana e Torino-Ceres";

in data 22/06/2020, con nota della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica prot. n. 31328, si è provveduto a trasmettere all'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione la relazione sopra richiamata ed il testo dell' "Accordo tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. e RFI S.p.A. per l'attuazione dell'art. 47 del D.L. 50/2017, come convertito dalla Legge 96/2017 in funzione del subentro della stessa RFI S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese" ai fini di condivisione e restando in attesa di disposizioni in merito;

con D.G.R. n. 30-1596 del 26/06/2020 la Giunta Regionale, preso atto degli esiti delle attività del Tavolo di lavoro, ha demandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 50/2017, come convertito dalla Legge 96/2017, finalizzati al subentro della stessa RFI S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese, coinvolgendo, laddove ritenuto opportuno, l'AMP;

in data 10/07/2020 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. ed RFI S.p.A. l'Accordo per l'attuazione dell'articolo 47 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, in funzione del subentro della stessa Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese, precedentemente approvato con D.D. n 1701/A1800A/2020 del 02/07/2020.

Considerato inoltre che:

al fine di rispettare quanto previsto dal Memorandum per l'affidamento delle funzioni essenziali ad RFI S.p.A., inviato all'A.R.T. in data 16/03/2020, le parti hanno provveduto a concordare, nell'ambito di diverse riunioni tenute nel periodo tra luglio e settembre, lo schema di "Accordo per l'affidamento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – ai sensi dell'art.11, comma 11, del D.Lgs. 112/2015 – dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, relativamente alla ferrovia Canavesana in concessione a Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.", allegato alla presente determinazione, che disciplina il subentro di RFI S.p.A. nella gestione delle funzioni essenziali a partire dal 1° ottobre 2020 e i reciproci impegni, ivi compresi i compensi relativi alle attività in capo ad RFI S.p.A.;

in particolare l'articolo 4 dello schema di accordo disciplina l'attività di assegnazione delle tracce ferroviarie mentre l'articolo 5 quella relativa all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura:

l'articolo 6 "Durata ed efficacia" stabilisce che l'accordo cessa di avere efficacia al venir meno dell'atto di Concessione a GTT S.p.A. o al momento del subentro a tutti gli effetti di RFI S.p.A. nella gestione della ferrovia Canavesana ai sensi dell'articolo 47, comma 4 o comma 5, del Decreto Legge 50/2017; prevede inoltre la continuità dell'efficacia anche se nel frattempo dovesse verificarsi il subentro dell'impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A. (aggiudicataria della gara per i servizi SFM indetta dall'AMP) nello svolgimento del servizio di trasporto pubblico sulla ferrovia Canavesana, che comporterebbe il decadimento dell'obbligo di affidamento delle funzioni essenziali ad un soggetto distinto da GTT S.p.A., come rilevato dall'A.R.T. nell'allegato A alla Delibera n. 120/2020 del 16/07/2020;

l'articolo 7 prevede la remunerazione per le attività di RFI, che è stata valutata in 57.676 €/anno (esclusa IVA) nel caso in cui l'esercizio del trasporto si svolga su tutta la ferrovia Canavesana, ed in 55.753 €/anno (esclusa IVA) nel caso in cui il servizio venga sospeso nella tratta montana Rivarolo-Pont:

in aderenza a quanto comunicato dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica a tutti i soggetti interessati con nota prot. 16880 del 02/04/2020, l'AMP, con nota prot. n. 7884 del 24/09/2020, a riscontro della nota del Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture prot. n. 44665 del 21/09/2020, ha confermato che il corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni essenziali a favore di RFI S.p.A. troverà copertura con le risorse di cui all'art. 5, comma 8, del Contratto di servizio tra AMP e GTT S.p.A. rep. N. 79 del 14/12/2006, nell'ambito dei costi a carico di GTT S.p.A. nei confronti di RFI S.p.A.;

al punto 3 dell'articolo 7 sono richiamate le attività relative all'adeguamento dei sistemi informativi di RFI per svolgere le funzioni previste nell'accordo, che necessitano di ulteriori approfondimenti per poterle definire nel dettaglio e individuarne i relativi costi; per tale motivo si rimanda ad un ulteriore specifico accordo tra le parti da definire al termine di tali approfondimenti e comunque entro il 31/12/2020;

l'Allegato 1 all'Accordo esplicita il dettaglio dei costi annuali relativi a ciascuna delle macroattività previste agli art. 5 e 6 dell'accordo stesso, nel caso di esercizio su tutta la ferrovia e nel caso in cui venga sospeso l'esercizio sulla tratta montana Rivarolo-Pont.

Ritenuto per quanto sopra di:

- approvare lo schema di Accordo tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. e RFI S.p.A. per l'affidamento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 11, comma 11 del D.Lgs. 112/2015 dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, relativamente alla ferrovia Canavesana in concessione a Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., comprensivo dell'Allegato 1, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;
- procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto, secondo le modalità indicate all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportando eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della stipulazione del documento;

- dare atto, come da comunicazione dell'AMP prot. n. 7884 del 24/09/2020, che alla copertura dei compensi previsti dall'accordo a favore di RFI S.p.A. si provvederà con le risorse di cui all'art. 5, comma 8, del Contratto di servizio tra AMP e GTT S.p.A. rep. N. 79 del 14/12/2006, nell'ambito dei costi a carico di GTT S.p.A. nei confronti di RFI S.p.A., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

Dato atto che il provvedimento non determina oneri aggiuntivi per il bilancio regionale ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2012/34/UE
- Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017
- Decreti Legislativi n. 422/1997, n. 82/2005 e n. 112/2015
- D.P.C.M. 16 novembre 2000
- Decreto Ministeriale 5 agosto 2016
- Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.
- DD.G.R. n. 12-8165 del 20/12/2018 e n. 30-1596 del 26/06/2020

determina

- di approvare lo schema di Accordo tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. e RFI S.p.A. per l'affidamento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 11, comma 11 del D.Lgs. 112/2015 dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, relativamente alla ferrovia Canavesana in concessione a Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., comprensivo dell'Allegato 1, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto, secondo le modalità indicate all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportando eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della stipulazione del documento;
- di dare atto, come da comunicazione dell'AMP prot. n. 7884 del 24/09/2020, che alla copertura dei compensi previsti dall'accordo a favore di RFI S.p.A. si provvederà con le risorse di cui all'art. 5, comma 8, del Contratto di servizio tra AMP e GTT S.p.A. rep. N. 79 del 14/12/2006, nell'ambito dei costi a carico di GTT S.p.A. nei confronti di RFI S.p.A., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art 23, c. 1, lett. d) del D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della 1.r. 22/2010.

I funzionari estensori Roberto Delponte Ezio Elia

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA) Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia

Allegato







ACCORDO

TRA

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

LA REGIONE PIEMONTE

per l'affidamento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. -ai sensi dell'art. 11 comma 11 del D.Lgs. 112/2015- dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, relativamente alla ferrovia Canavesana in concessione a Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.







I seguenti soggetti, d'ora in poi congiuntamente definiti anche come le "Parti":

- in rappresentanza della Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, _____, nato a _____ il ______, in qualità di _______;

- in rappresentanza della Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. codice fiscale 01585570581, ______, nato a _____ il ______, in qualità di ______;

- in rappresentanza della Società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. codice fiscale 08555280018, rappresentata da ______, nato a _____ il _____, in qualità di ______.

PREMESSO che

- A. in data 21/1/1959 con D.M. Trasporti n. 4946 è stato rilasciato dal Ministero alla società SATTI ora Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. l'atto di Concessione per la gestione dell'infrastruttura della ferrovia Canavesana;
- B. con il D.Lgs. n. 422/1997 e successive modificazioni sono state conferite alla Regione Piemonte le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione, ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto, relativamente alle ferrovie Canavesana (Settimo T.se-Rivarolo C.se e Rivarolo C.se-Pont C.se) e Torino-Ceres; il medesimo D.Lgs. ha previsto che le Regioni subentrino allo Stato, quale concedente delle due ferrovie, sulla base dell'Accordo di Programma del 20/12/1999 sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Piemonte;
- C. ai sensi del succitato Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Piemonte sono state definite le modalità per "il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative e programmatorie relative ai servizi in concessione a SATTI S.p.A." incluso il trasferimento a titolo gratuito della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria e dei beni e degli impianti necessari all'esercizio della stessa rete ferroviaria;
- D. con DPCM 16/11/2000 si è data applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2001, all'Accordo di Programma del 20/12/1999 ed in particolare al conferimento dei beni ferroviari che deve avvenire attraverso specifici verbali di trasferimento con l'individuazione dell'Agenzia del Demanio in qualità di ufficiale rogante;
- E. in data 1/1/2003 è stata costituita la società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito GTT), a seguito di fusione fra ATM S.p.A. e SATTI S.p.A.;
- F. in data 14/12/2006 è stato sottoscritto, tra Agenzia della Mobilità Piemontese e GTT, un Contratto di Servizio che comprende sia la disciplina del trasporto ferroviario, sia la gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale, che disciplina anche le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e rinnovi, ed i relativi oneri;
- G. come da verbale del 26/4/2012 le proprietà ferroviarie della linea Canavesana sono state oggetto di trasferimento definitivo del vincolo di reversibilità dallo Stato alla Regione Piemonte;
- H. con deliberazione 8-5131 del 28/12/2012 la Regione Piemonte ha prorogato a GTT la concessione delle Infrastrutture delle ferrovie Torino Ceres e Canavesana fino all'ingresso







- della Regione Piemonte nella società Infra.TO S.r.l ovvero fino alla costituzione di una Società delle infrastrutture regionale;
- I. con il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 è stata rilasciata a favore delle Ferrovie dello Stato Società dei Trasporti e Servizi per Azioni e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione e nelle integrazioni apportate con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 60T in data 28 novembre 2002 e n. 3T in data 19 gennaio 2006 nonché nel Contratto di Programma;

CONSIDERATO che

- J. il Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i. all'art. 3, comma 1, lett. b) individua il gestore dell'infrastruttura quale qualsiasi organismo o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell'ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;
- K. l'art. 3, comma 1, lett. b-septies) del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, individua le funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura ovvero l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione;
- L. l'art. 11, comma 11, del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i., prevede che i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ovvero entro il 18/12/2019] non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedano, entro i successivi novanta giorni [ovvero entro il 17/03/2020] ad affidare le funzioni essenziali di cui alla precedente lettera K ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale da imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti;
- M. l'art. 11-ter, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i., prevede che il gestore dell'infrastruttura possa delegare funzioni o parti di esse a un'entità diversa, purché questa non sia un'impresa ferroviaria, non controlli un'impresa ferroviaria o non sia da questa controllata;
- N. sulla ferrovia Canavesana GTT ad oggi svolge, nella sua veste di impresa integrata, contemporaneamente il duplice ruolo di gestore di infrastruttura e di impresa ferroviaria esercente i servizi di trasporto ferroviario;
- O. con la deliberazione n. 12-8165 del 20/12/2018, l'Amministrazione Regionale pro tempore ha dato disposizioni alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per l'attivazione di un tavolo di lavoro con i Soggetti interessati finalizzato a verificare le condizioni tecniche, amministrative ed economiche per la stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 50/2017, di un accordo per disciplinare la gestione unitaria con l'infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres;







- P. con nota a firma dell'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione in data 17/09/2019, indirizzata a GTT S.p.A. e RFI S.p.A., è stata confermata la volontà dell'attuale Giunta regionale di procedere nel percorso di attuazione delle indicazioni formulate nella richiamata D.G.R. 12-8165 del 20/12/2018 in merito alla gestione delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres;
- Q. con nota prot. 15205/2019 del 22/11/2019 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha invitato tutti i soggetti gestori di reti regionali individuate nell'elenco di cui al D.M. MIT 5 agosto 2016, e quindi ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo del 15 luglio 2015, n.112 (tra cui la Società GTT per quanto riguarda la ferrovia Canavesana) qualora non abbiano optato per la suddetta separazione societaria nel termine previsto dall'art. 11, comma 11, del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i.- "di provvedere a porre in atto, di concerto con le Amministrazioni regionali di riferimento, le iniziative necessarie all'individuazione del soggetto terzo a cui affidare lo svolgimento delle funzioni essenziali" da perfezionarsi entro il 17 marzo 2020;
- R. la ferrovia Canavesana è ricompresa nell'elenco di cui al D.M. MIT 5 agosto 2016 ed è pertanto soggetta agli adempimenti connessi all'attuazione dall'art. 11, comma 11, del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i., come indicato nella nota ART menzionata nella precedente premessa Q
- S. in data 16/03/2020 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte, GTT e RFI il Memorandum "finalizzato ad affidare a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. lo svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, relativamente alla ferrovia Canavesana in concessione a Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.";
- T. con nota prot. n. 16880 del 02-04-2020, la Regione ha confermato, ai soggetti sottoscrittori, l'impegno alla copertura degli oneri di gestione dell'infrastruttura che non troveranno ristoro dai pedaggi definiti con il PIR in corso di adozione, ivi compresi quelli relativi all'esercizio delle funzioni essenziali, nei limiti delle risorse già disponibili;
- U. con la deliberazione n. 30-1596 del 26/06/2020, la Giunta Regionale ha deliberato di dare mandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica di adottare gli atti ed i provvedimenti per l'attuazione dell'art. 47, comma 4, del D.L. 50/2017 e di attivare, di concerto con la parte politica e con la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, il processo di confronto con il MIT finalizzato a verificare le condizioni tecniche ed amministrative per la retrocessione allo Stato delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres in conformità all'art. 47, comma 5, del D.L. 50/2017.;
- V. l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, nell'Allegato A alla Delibera n. 120/2020 del 16 luglio 2020, ha rilevato come il subentro dell'impresa ferroviaria Trenitalia, in sostituzione di GTT nello svolgimento del servizio di trasporto pubblico sulla ferrovia Canavesana (in base alla Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia della Mobilità Piemontese n. 524 del 18 settembre 2019 e che presumibilmente avrà luogo entro la fine del 2020) "comporti il decadimento dell'obbligo di affidamento delle funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura ad un soggetto distinto da GTT";
- W.in data 10/07/2020 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte, GTT e RFI l'Accordo per "l'attuazione dell'articolo 47 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 come convertito dalla Legge n.







96 del 21 giugno 2017 in funzione del subentro della stessa Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese.";

- X. la Società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. interviene nel presente atto in qualità di gestore dell'infrastruttura regionale non giuridicamente distinto dall'impresa ferroviaria che svolge prestazioni di servizio di trasporto sulla rete gestita;
- Y. la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. interviene nel presente atto in qualità di soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premesse ed allegato

1. Le Premesse, i Considerato e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 Definizioni

- 1. In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente Accordo, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:
 - a. Rete: è la linea ferroviaria Settimo Torinese-Rivarolo Canavese/Rivarolo Canavese-Pont Canavese (di seguito Canavesana) di proprietà della Regione Piemonte compresi i raccordi e gli impianti relativi alla suddetta tratta ferroviaria o necessari alla sua gestione;
 - b. IFN (Infrastruttura Ferrovia Nazionale): la Infrastruttura così come definita dall'articolo 3, lettera c del D.Lgs. 112/2015 ed in concessione a RFI ai sensi del DM 138-T/2000;
 - c. Gestore dell'Infrastruttura (GI): la Società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.;
 - d. Allocation Body (AB): la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
 - e. Funzioni essenziali: le due funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera bsepties del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, segnatamente "l'adozione di
 decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della
 disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative
 all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei
 canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione, ai sensi, in particolare, degli
 articoli 17 e 26 del presente decreto".

Articolo 3 Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina il complesso dei rispettivi obblighi relativi alla Rete riguardo all'affidamento e svolgimento delle Funzioni essenziali a cura dell'AB.

Articolo 4 Adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie







- 1. Il processo di assegnazione si compone delle seguenti fasi:
 - a. modellizzazione dell'infrastruttura e determinazione delle percorrenze;
 - b. acquisizione e istruzione di eventuali richieste di un accordo giuridicamente vincolante, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell'infrastruttura in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio;
 - c. acquisizione della richiesta delle tracce;
 - d. <u>elaborazione della bozza di Progetto Orario</u> (fase dell'armonizzazione e eventuale processo di coordinamento);
 - e. <u>ricevimento delle osservazioni da parte dei Richiedenti e trattazione delle stesse da parte</u> dell'AB;
 - f. <u>rilascio del Progetto Orario definitivo a conclusione del processo di coordinamento e in funzione dei criteri di priorità definiti dal GI nel Prospetto Informativo della Rete;</u>
 - g. <u>assegnazione delle tracce in corso d'orario (VCO) in base alle tempistiche e ai criteri definiti nel Prospetto Informativo della Rete redatto dal GI;</u>
 - h. <u>assegnazione delle tracce in corso d'orario (gestione operativa) in base alle tempistiche e ai criteri definiti nel Prospetto Informativo della Rete redatto dal GI;</u>
 - i. <u>variazioni alle tracce derivanti da interventi infrastrutturali definiti dal GI e comunicati dallo stesso ai titolari di Contratto di Utilizzo e all'AB per svolgere le funzioni essenziali.</u>
- 2. Le suddette fasi del processo di assegnazione sopra descritto saranno svolte a cura di RFI, nel ruolo di AB, a partire dal 1° ottobre 2020 sulla base delle regole contenute nella pertinente edizione del Prospetto Informativo della Rete (PIR).

Articolo 5

Adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura

- 1. Il processo di imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura si struttura nelle seguenti fasi:
 - a. <u>determinazione del pedaggio</u> (sulla base della contabilità regolatoria redatta dal GI secondo i criteri regolatori di cui alla Delibera ART n.96/2015 e s.m.i. e certificata da apposito soggetto all'uopo identificato);
 - b. <u>rendicontazione</u> (sulla base delle tracce oggetto del contratto di utilizzo sottoscritto tra il GI e Impresa Ferroviaria);
 - c. <u>determinazione degli importi da fatturare, in acconto e a conguaglio, da parte del GI</u> (sulla base delle tracce oggetto del contratto di utilizzo sottoscritto tra il GI e Impresa Ferroviaria).
- 2. Le suddette fasi del processo di imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura saranno svolte a cura di RFI a partire dal 1° ottobre 2020 sulla base delle regole contenute nella pertinente edizione del Prospetto Informativo della Rete (PIR).
- 3. Ai fini dell'esercizio delle attività relative alla determinazione del pedaggio, in coerenza con la tempistica di cui al precedente comma, RFI procederà, su specifica richiesta da parte della Regione e del GI e a fronte della previa messa in disponibilità di tutti i dati all'uopo necessari, a porre in essere tutte le attività propedeutiche connesse all'elaborazione di un sistema di *pricing* in linea con il quadro normativo/regolatorio vigente.







Articolo 6 Durata ed efficacia

- 1. Il presente Accordo cesserà di produrre effetti al venir meno dell'efficacia dell'Atto di Concessione di cui alla premessa H.
- 2. Nelle more del completamento del percorso di subentro avviato con la sottoscrizione dell'Accordo di cui alla precedente premessa W, il presente Accordo, su comune volontà delle Parti, continuerà a produrre effetti nonostante il verificarsi dell'ipotesi descritta alla precedente premessa V.
- 3. Le Parti prendono atto che il realizzarsi, in costanza del presente Accordo, rispettivamente, dell'ipotesi prevista al secondo periodo dell'art. 47 comma 4, del DL 50/2017, o di quella descritta al comma 5 del medesimo articolo, ne comporta la cessazione immediata dei relativi effetti.

Articolo 7 Corrispettivo

- 1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo il GI corrisponderà a RFI un importo annuo omnicomprensivo pari a 57.676,00 € (oltre IVA ad aliquota ordinaria) oppure 55.753,00 € (oltre IVA ad aliquota ordinaria) senza la tratta Rivarolo Canavese-Pont Canavese, il cui dettaglio è riportato nell'allegato 1.
- 2. Gli importi sopra riportati saranno fatturati da RFI semestralmente, rispettivamente a giugno e a dicembre di ciascun anno di competenza. Con riferimento al primo anno di validità del presente accordo, i corrispettivi saranno fatturati a dicembre e l'importo sarà calcolato in proporzione alle mensilità di competenza delle attività svolte dal GI.
- 3. Le attività di adeguamento dei sistemi informativi di RFI, funzionali allo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo, nonché i relativi costi, troveranno disciplina nell'ambito di specifici accordi tra le Parti da sottoscriversi presumibilmente entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 8 Clausola risolutiva espressa

- Ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., fatto salvo il diritto al maggior danno, il presente Accordo potrà essere risolto dalla Parte adempiente attraverso comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'altra Parte, nelle seguenti ipotesi:
 - a. inadempimento da parte del GI dell'obbligo di cui all'articolo 7;
 - b. rilevanti e ripetuti inadempimenti da parte di RFI degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5;
 - c. eventuali determinazioni da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti in merito all'efficacia e/o contenuto dell'Accordo.

Articolo 9 Comunicazione all'Autorità di Regolazione dei Trasporti







 Il presente Accordo sarà trasmesso a cura del GI all' affinché la stessa acquisisca piena conoscenza del co prescritto nella nota di cui alla precedente premessa 	ontenuto, ottemperando così a quanto
– per la Regione Piemonte	
– per la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	
 per la Società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. 	







ALLEGATO 1

ATTIVITA'	CORRISPETTIVO ANNUO (€)	CORRISPETTIVO ANNUO (€) (senza Rivarolo-Pont)
Modellizzazione dell'infrastruttura e determinazione delle percorrenze	8.305	8.305
Attività correlate all'assegnazione delle tracce in base alle tempistiche e ai criteri definiti nel Prospetto Informativo della Rete redatto dal GI	27.476	25.552
Determinazione del pedaggio	13.643	13.643
Rendicontazione	3.434	3.434
Determinazione degli importi da		
fatturare, in acconto e a conguaglio, da parte del GI	4.818	4.818
TOTALE	57.676	55.753